

Collocata una targa alla caserma "Testero"

Ricordo del Finziere Alessandro Ciccotti

Significativa cerimonia il 5 marzo scorso, voluta e curata dal Comando Regionale Liguria della Guardia di Finanza, nella Caserma "Testero" di via Lungomare Canepa, sede del Comando Provinciale, dove è stata ricollocata la targa commemorativa a ricordo del Finziere Alessandro Ciccotti. Nato nel 1908, Ciccotti è morto nel 1929, a soli ventun'anni, schiacciato da un montacarichi durante un servizio di vigilanza doganale nel porto di Genova: una fatalità che oggi si potrebbe definire "morte bianca sul lavoro". In sua memoria, nel 1947, era stata intitolata la Caserma della Guardia di Finanza di Ponte Canepa e nell'atrio della stessa era stata murata la targa in sua memoria. A metà degli anni '90 la "Ciccotti" è stata dismessa e adibita a magazzino delle Dogane, la targa è rimasta in abbandono all'interno dell'edificio di Ponte Canepa, in attesa di essere riposizionata in un luogo più idoneo. L'occasione propizia si è presentata quest'anno, nella ricorrenza dell'ottantesimo anniversario della morte di Alessandro Ciccotti. La targa è stata collocata nella sala riunioni della Caserma "Testero". Alla cerimonia hanno partecipato, in qualità di Madrina, Anna Maria Madaudo, nipote del Finziere Alessandro Ciccotti, e per la Guardia di Finanza il Comandante Regionale Liguria, Gen. B. Raffaele Romano, unitamente ad una nutrita rappresentanza di Ufficiali, Sottufficiali e Militari del Corpo. Erano presenti rappresentanti del Comune e della Dogana di Genova, oltre ad alcuni Soci della locale Sezione dell'Associazione Nazio-

nale Finziere d'Italia, accompagnati dal Consigliere Nazionale, Ten. Col. (c) Antonio Marino, quest'ultimo residente a San Pier d'Arena e grande amico del Gazzettino. Dopo lo scoprimento e la benedi-

zione della targa è stata celebrata la Santa Messa di suffragio, presso la Cappella della menzionata Caserma "Testero", officiata dal Cappellano Militare della Guardia di Finanza, Monsignor Giovanni Denegri.



La legge sullo "stalking" non convince

Lo stalking entra nel codice penale. Il decreto anti-violenze varato dal Governo Berlusconi ha introdotto gli «atti persecutori», formula con la quale è stato liberamente tradotto il termine di estrazione anglosassone (dal verbo to stalk, usato nella caccia per dire «fare la posta alla preda»), usato anche da noi per individuare comportamenti assillanti e invasivi della vita altrui. Così, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi con condotte reiterate minaccia o molesta una persona ingenerando in lei un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero un fondato timore per la propria incolumità o quella di un prossimo congiunto, ovvero costringendola ad alterare le proprie abitudini di vita. I comportamenti vessatori (tipo telefonate, appostamenti, pedinamenti, fino ad arrivare nei casi più gravi a minacce, ingiurie, lesioni) devono succedersi nel tempo (pochi giorni come molti mesi) e provocare nella vittima uno stato di soggezione. Sotto questo profilo la previsione normativa non convince. Il Governo ha cercato di tipizzare il disagio della persona offesa attraverso formule legislative che, al contrario, peccano per vaghezza e indeterminatezza. Il perdurante e grave stato di ansia e di paura in tanto sarà compatibile con il principio costituzionale di tipicità del reato in quanto con esso si intenda far riferimento a forme di disequilibrio psicologico a carattere patologico e dunque obiettivo. Alternativamente, la vittima di stalking dovrà dimostrare un timore "fondato" (aggettivo inserito nel tentativo, non riuscito, di limitare il potenziale espressivo della fattispecie) per sé, per i prossimi ma anche per la «persona al medesimo legata da relazione affettiva»; peccato che nessuno si sia premurato di definire cosa si intenda per «relazione affettiva», situazione potenzialmente (e pericolosamente) indefinita. Altrettanto foriero di arbitrii interpretativi sarà il requisito della alterazione delle abitudini di vita, concetto vago e indistinto. In conclusione, una norma, quella sullo stalking, che non convince, emanata sull'onda emotiva dei recenti fatti di cronaca e che rischia di non passare il vaglio costituzionale.

Roberta Barbanera

Il concetto di libertà non è a "senso unico"

Come è vero che l'uomo nasce libero e che durante la propria vita ciascuno può compiere liberamente delle scelte, è pur vero che una qualsiasi comunità umana, dalla più elementare, la famiglia, alla più complessa, la società, ha bisogno di regole precise per una civile ed armonica convivenza. Se ne deduce che: sì che l'uomo è libero di agire liberamente ma tale libertà è limitata alla propria sfera d'azione, al proprio spazio concessogli dalla società stessa. Dunque possiamo dire che l'uomo ha il diritto di agire liberamente sempreché la propria azione, od omissione, non vadano a ledere il diritto del proprio simile. Volendo riferirci con questa regola, in fondo elementare se non scontata, alle tante manifestazioni di piazza che rivendicano diritti o esprimono dissensi per i più disparati motivi, in verità spesso condivisibili nel merito, sorge spontanea però la domanda se tutto ciò si verifichi sempre nel rispetto della regola secondo cui "i propri diritti debbono aver termine allorché iniziano quelli di un altro". Dalle molte specifiche notizie, che apprendiamo da tg e giornali, sembrerebbe proprio di no. Infatti, si lede certamente il diritto alla libertà altrui se, ad esempio, si impedisce di fatto allo studente di partecipare alle lezioni, o all'operaio di recarsi al lavoro, o al cittadino qualunque di viaggiare e circolare liberamente perché le strade e le ferrovie sono invase e ostruite da gruppi di scioperanti. Il diritto allo sciopero è sacrosanto perché sancito dalla Costituzione, ancorché come mera astensione dal lavoro, ma altrettanto sacrosanto è il diritto, tutelato dalla Costituzione ancor più distintamente, di coloro che, dissenzienti o meno da tali posizioni, vorrebbero solo vivere liberamente la propria vita. Tali comportamenti, peraltro, non escludono la configurazione di reati fra i quali, ad esempio, la "violenza privata" art. 610 del c.p., laddove di fatto taluno venga "...privato della capacità di autodeterminazione secondo la propria volontà", che spesso non vengono perseguiti. Pur comprendendo le loro ragioni, non sarebbe male se qualche volta gli organizzatori responsabili di tali manifestazioni si mettessero nei panni di coloro che vivono il disagio dello sciopero.

Orazio G. Messina

Fabbrica
PASTICCERIA



GELATERIA



Un mare di gelato,
cassate e semifreddi
confezionati
artigianalmente,
Vi aspettiamo!

VIA CANTORE, 113 R. - GE-SAMPIERDARENA

TELEFONO 010.645.15.87

Domenica e festivi: aperto tutto il giorno